

# ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4828 di Martedì 01 dicembre 2020

## D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità del 2020 in materia di sicurezza?

*Publicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella versione di novembre 2020. I nuovi provvedimenti, le modifiche normative del D.Lgs. 81/2008 e gli interpellati del 2020.*

Brescia, 1 Dic ? La nuova versione aggiornata del **D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009** non poteva che essere dedicata a **Giuseppe Piegari**, dirigente dell'ufficio III della Direzione Centrale Vigilanza dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e pubblicata nell'anniversario della sua scomparsa avvenuta nel novembre del 2019.

Abbiamo sempre sottolineato che il lavoro dell'Ing. Amato e dell'Ing. Di Fiore, che portano avanti un'attività di cui era stato primo artefice lo stesso Ing. Piegari, è di grande **rilevanza e utilità**, permettendo a tutti (operatori, aziende, formatori, professionisti, giornalisti, ...) di conoscere, promuovere e applicare meglio la normativa in materia di salute e sicurezza. Ma è evidente che in questa fase contrassegnata anche dall'emergenza COVID-19, questo lavoro sia ancora più importante perché permette di comprendere quali siano state, in questa fase ricca di norme emergenziali, le modifiche effettive del Testo Unico ( D.Lgs. 81/2008) e, più in generale, della modifica in materia di salute e sicurezza.

Nell'articolo di presentazione del documento ci soffermiamo su:

- Il testo coordinato nella versione di novembre 2020
- L'inserimento di circolari, decreti attuativi e decreti direttoriali
- Le modifiche normative del decreto legislativo 81/2008
- I nuovi interpellati del 2020

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB073] ?#>

## Il testo coordinato nella versione di novembre 2020

È stato dunque pubblicato il documento "**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**", curato dal Dott. Ing. Gianfranco Amato ( ITL Verona) e dal Dott. Ing. Fernando Di Fiore ( ATS Pavia), nella versione di **novembre 2020**.

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**  
**Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**

**TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)  
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

**REV. NOVEMBRE 2020**

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO ITL VERONA [GIANFRANCO.AMATO@ISPETTORATO.GOV.IT](mailto:GIANFRANCO.AMATO@ISPETTORATO.GOV.IT)  
DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE ATS PAVIA [FERNANDO\\_DI FIORE@ATS-PAVIA.IT](mailto:FERNANDO_DI FIORE@ATS-PAVIA.IT)

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI [WWW.ISPETTORATO.GOV.IT](http://WWW.ISPETTORATO.GOV.IT), [WWW.LAVORO.GOV.IT](http://WWW.LAVORO.GOV.IT), [WWW.NORMATIVA.IT](http://WWW.NORMATIVA.IT). LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNE SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

CON IL SOSTEGNO  
DI

[I.L.A. - ISPETTORE DEL LAVORO  
ASSOCIATI](http://www.ispettorato.gov.it)



QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/RY-NC-SA/3.0/IT/](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/)

VERSIONE AGGIORNATA SU [WWW.ISPETTORATO.GOV.IT](http://WWW.ISPETTORATO.GOV.IT)

La nuova versione mostra come in questi mesi del 2020 siano poche le modifiche dirette al testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) recante "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*". Modifiche che, come vedremo, hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, modifiche di allegati del Testo Unico.

Come sempre sottolineiamo che il testo presentato "*non riveste carattere di ufficialità*": "*le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa*" oppure su alcuni siti, ad esempio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normattiva. E si indica che le considerazioni esposte nel documento "*sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo*

Vediamo, nel dettaglio, alcune delle modifiche riportate nel documento.

## L'inserimento di circolari, decreti attuativi e decreti direttoriali

Al di là delle modifiche al D.Lgs. 81/2008 sono state inserite nel documento diversi provvedimenti e norme circolari, nella maggior parte dei casi correlati all'emergenza COVID-19.

Ne segnaliamo alcune:

- la **lettera circolare prot. 11056 del 31 marzo 2020** del Ministero della Salute sulla proroga al 31 luglio 2020 dei termini previsti dall'art. 40, comma 1, che recita che "*entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il **medico competente** trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B*". Chiaramente, come indicato nella circolare, la proroga è dipesa dal "carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19".
- la **lettera circolare del 29 aprile 2020 prot. 14915** del Ministero della Salute contenente indicazioni operative relative alle **attività del medico competente** nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Per approfondire le indicazioni presenti nella importante circolare vi invitiamo alla lettura di alcuni articoli del nostro giornale:
  - ◆ "COVID: indicazioni operative relative alle attività del medico competente"
  - ◆ "Coronavirus: il ruolo del medico competente nella fase 2"
- la **circolare n. 13 del 04 settembre 2020**, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29 aprile 2020 sui **lavoratori fragili e Covid-19**. Rimandiamo, in questo caso alla lettura dell'articolo "COVID-19: le novità per la sorveglianza sanitaria e il concetto di fragilità".
- la **lettera circolare dell'INL del 23 ottobre 2020 prot. 3395** riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Nel documento è stato poi inserito anche il già citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94/2020 in materia di **abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata** alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata. Decreto che è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 73-bis, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Ricordiamo, infine, che è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 (Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11). Per un approfondimento rimandiamo alla lettura dell'articolo "Verifiche periodiche: il nuovo elenco dei soggetti abilitati".

## Le modifiche normative del decreto legislativo 81/2008

Veniamo alle **modifiche del D.Lgs. 81/2008**.

La **prima modifica** riguarda l'**art. 242**, comma 6, e gli **allegati XLII** (Elenco di sostanze, miscele e processi) e **XLIII** (Valori limite di esposizione professionale), ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro*".

Riportiamo integralmente il nuovo comma 6 dell'articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (Titolo IX Sostanze pericolose - Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni - Sezione III Sorveglianza sanitaria):

6 Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Per un approfondimento rimandiamo alla lettura dell'articolo "[Decreto 81: in vigore il decreto di attuazione della direttiva 2017/2398](#)".

Una **seconda modifica** riguarda, invece, l'**art. 180**, comma 3, ai sensi del [Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#) di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*".

Una **terza modifica** riguarda poi l'**allegato XLVI** (Elenco degli agenti biologici classificati) ai sensi del **Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125** "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*".

In particolare all'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "*nella sezione VIRUS, dopo la voce: 'Coronaviridae ? 2' è inserita la seguente: 'Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) ? 3'; la nota 0a) è così formulata: '0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica'*".

Per un approfondimento rimandiamo alla lettura dell'articolo "[COVID-19: proroga dell'emergenza, DL 7 ottobre e D.Lgs. 81/2008](#)".

Infine è stato modificato l'**allegato XXXVIII** (Valori limite di esposizione professionale) ai sensi del Decreto Interministeriale del 02 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

## I nuovi interPELLI del 2020

Concludiamo riportando una segnalazione dei primi due interPELLI del 2020 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 81/2008:

- Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Ne abbiamo parlato su PuntoSicuro nell'articolo " Interpello: è sanzionabile il datore se usa un'attrezzatura senza formazione?".
- Interpello n. 2/2020 del 20/02/2020 - Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego. Ne abbiamo parlato su PuntoSicuro nell'articolo " Interpello: quesito sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

Tiziano Menduto

### *Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:*

" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106", a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia), versione novembre 2020 (formato PDF, 21.94 MB).

### *Scarica la normativa di riferimento:*

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.